



DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA'
AREA LEGISLATIVA E CONFERENZE DI SERVIZI

Comune di San Vittore del Lazio
Ufficio Tecnico
info@pec.comune.sanvittoredellazio.fr.it

OGGETTO: Parere in merito all'applicabilità alla localizzazione di impianti di distribuzione di carburante ad uso privato ai sensi della l.r. 8/2001 - Comune di San Vittore del Lazio.

Il Comune di San Vittore del Lazio ha chiesto il parere di questa Direzione Regionale in merito alla possibilità di realizzare un impianto di distribuzione di carburanti ad uso esclusivo privato.

In particolare, il comune riferisce di non essere dotato di strumentazione urbanistica ed inoltre che l'area in cui è richiesta l'installazione non è interessata da alcuna attività produttiva preesistente.

Chiede pertanto se, a tali condizioni, sia possibile ai sensi della legge regionale 2 aprile 2001, n. 8, la localizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato.

Nel merito si ritiene quanto segue.

Si premette che i pareri rilasciati da questa Direzione non entrano nel merito della ammissibilità in concreto di singoli e specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti giuridici delle questioni sottoposte. Occorre inoltre sottolineare che, nella redazione dei pareri, le circostanze di fatto riferite dai comuni sono assunte come vere e non verificate, in quanto la redazione dei pareri non comporta lo svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi di fatto prospettati dai comuni.

Come noto, l'art. 10, comma 1 bis, della l.r. 8/2001, analogamente a quanto previsto dal d.lgs. 32/1998 art. 2 comma 1 bis, consente la localizzazione di impianti di carburanti quale mero adeguamento degli strumenti urbanistici, eccezion fatta per l'ipotesi che non siano presenti particolari vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali.

La disposizione ha carattere generale e non specifica pertanto se sia da riferirsi solamente agli impianti ad uso pubblico ovvero anche ad uso privato, ossia quelli finalizzati a rifornire esclusivamente gli autoveicoli dell'impresa produttiva di beni e servizi, come recita l'art. 21 della l.r. 8/2001.

Ciò che tuttavia rileva nel caso in esame è la circostanza che il comune sia sprovvisto di pianificazione urbanistica generale, il che comporta l'irrilevanza della questione. Non si pone infatti un problema relativo all'applicabilità o meno del citato art. 10, comma 1 bis, della l.r. 8/2001 agli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, in quanto nel comune di specie non vi è uno strumento urbanistico che dovrebbe "adeguarsi" alla loro localizzazione e non è dunque neanche astrattamente configurabile un contrasto tra l'impianto e la destinazione urbanistica della zona.



REGIONE
LAZIO

Tanto chiarito, e rinviato pertanto ad altra sede l'esame della questione relativa all'applicabilità nei comuni dotati di strumento urbanistico dell'art. 10, comma I bis, della l.r. 8/2001 agli impianti di carburanti ad uso privato, va evidenziato come la disciplina che trova applicazione nei comuni non dotati di strumentazione urbanistica è quella recata dall'art. 9 del d.P.R. 380/2001, che detta disposizioni esclusivamente di natura edilizia senza che siano implicati aspetti urbanistici.

Ne discende che nei comuni sprovvisti di pianificazione urbanistica la possibilità di realizzare un impianto di carburanti ad uso privato, ma anche pubblico a ben vedere, non pone problemi di conformità urbanistica e pertanto deve essere valutata con riferimento ai profili edilizi ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 8/2001 e dall'art. 9 del d.P.R. 380/2001.

Quanto al requisito, carente secondo la ricostruzione del Comune, della presenza di un'attività produttiva già in essere nell'area in cui è richiesta l'installazione dell'impianto, deve ritenersi che esso non possa evincersi dal dettato normativo.

L'art. 21 della l.r. 8/2001 stabilisce infatti che il comune rilascia "l'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di nuovi impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato, per rifornire esclusivamente gli autoveicoli dell'impresa produttiva di beni e servizi titolare dell'autorizzazione stessa". Dal testo della disposizione pare dunque dedursi solamente che ciò che la norma richiede consiste nel fatto che chi svolge l'attività produttiva sull'area sia il medesimo soggetto che vi impianta il distributore di carburanti mentre non sembrano emergere significativi elementi in favore della tesi che ravvisi necessario che l'area sia interessata da una preesistente attività produttiva.

Nel caso in questione, in effetti, il soggetto che intende installare l'impianto è una società di autotrasporti e dunque un'impresa produttiva di servizi, con la particolarità che tali servizi non si svolgono sull'area in questione, che sarebbe unicamente adibita a sede del distributore, il che non sembra tuttavia ostativo all'applicazione della norma.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito: http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=pareri.

Il funzionario
(dr. Stefano Levante)

Il Dirigente dell'Area
(dr.ssa Marina Ajello)

Il Direttore
(arch. Manuela Manetti)